



COMMISSIONE APPELLO FEDERALE
Sezione Distaccata Puglia

COMUNICATO UFFICIALE N° 3

Riunione del 13 maggio 2011

Presidente: Avv. Giuseppe Bianco

CAF/03 - 2010/2011 - Istanza inibitoria della Società Manzoni Sport avverso decisione del Giudice Unico Regionale Puglia Comunicato Ufficiale n° 29 dell'11/05/2011 - Sospensione da ogni attività federale fino al 15/06/2011 dell'allenatore Lozowy Julian Mariano.

Il Presidente della Commissione Appello Federale – Sezione Distaccata Puglia,

- letto il ricorso in appello della Società Manzoni Sport contenente istanza di sospensione;
- esaminati i documenti;
- rilevato che l'appello proposto non può essere soggetto alla disciplina di cui agli artt. 99 e succ. del Regolamento Giurisdizionale, in quanto la sospensione dall'attività federale inflitta supera i 30 giorni;
- visti gli artt. 28 comma 3 e 29 del Regolamento Giurisdizionale;
- osservato che la Società Manzoni Sport, con il proprio gravame, lamenta un'errata ricostruzione e/o non corretta valutazione dei fatti contestati;
- rilevato che, in ogni caso, non sussistono e/o comunque non sono stati dedotti gravi motivi, tali da legittimare la sospensione dell'esecutorietà del provvedimento impugnato ai sensi delle norme citate;
- considerato, in ogni caso, che l'istanza di sospensione deve essere necessariamente correlata all'atto di impugnazione relativo, con il rispetto delle necessarie formalità e termini previste dagli artt. 91 e succ. del Regolamento Giurisdizionale;

P.Q.M.

- respinge l'istanza di sospensione;
- manda alla Segreteria per comunicare il presente provvedimento agli interessati oltre che alla Procura Federale.

IL SEGRETARIO
f.to Giuseppe Mastronardi

IL PRESIDENTE
f.to Avv. Giuseppe Bianco

Affisso in Bari, 13 maggio 2011